

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4154 del 07/09/2020
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in alveo ed in entrambe le sponde del fiume Marecchia nei Comuni di San Leo (RN) e Novafeltria (RN) con una pista carrabile e relativo attraversamento del fiume Marecchia con guado sommergibile. Procedimento RN03T0043/18RN01. Richiedente: C.B.R. (Cooperativa Braccianti Riminese) Soc. Coop. a r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4290 del 07/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in alveo ed in entrambe le sponde del fiume Marecchia nei Comuni di San Leo (RN) e Novafeltria (RN) con una pista carrabile e relativo attraversamento del fiume Marecchia con guado sommergibile.

Procedimento RN03T0043/18RN01 – Richiedente: C.B.R. (Cooperativa Braccianti Riminese) Soc. Coop. a r.l..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 11077 del 11/09/2013 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 31/12/2018, alla C.B.R. Soc. Coop. a r.l.(C.F./P.IVA 00126420405) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in alveo ed in entrambe le sponde del fiume Marecchia nel Comune di San Leo (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 6 antistante la particella 211 e nel Comune di Novafeltria (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 29 antistante le particelle 66, 62 e 68 con una pista carrabile e relativo attraversamento del fiume Marecchia con guado sommergibile per una lunghezza complessiva di 545,00 m., di cui 185,00 m. di guado sommergibile e rimanenti 360,00 m. di pista carrabile - **Procedimento RN03T0043**;

DATO ATTO che con la stessa determinazione n. 11077 del 11/09/2013 è stato stabilito in €. 1.773,00 (euro millesettecentosettantatre/00) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 11077 del 11/09/2013 ed altresì per l'annualità 2019;

VISTA l'istanza presentata in data 05/12/2018, registrata al prot. Arpae PGRN/2018/11456 in data 05/12/2018, con la quale il Sig. Brighi Valerio (C.F. BRG VLR 69R23 H294P), in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della C.B.R. Soc. Coop. a r.l. (C.F./P.IVA 00126420405), ha chiesto il rinnovo della concessione di cui sopra senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN03T0043/18RN01**;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 408 del 27/12/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio con nota PGRN/2018/11862 del 18/12/2018 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 673 del 01/03/2019, trasmessa in data 06/03/2019 e registrata in pari data al prot. PG/2019/36736, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato per l'annualità 2019 in €.2123,01 (euro duemilacentotrentatré/01), così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, il canone dovuto per l'annualità 2020 risulta pari ad €. 2.125,13 (euro duemilacentotrentacinque/13);
- che per il canone dell'annualità 2019 già stati versati €. 1.815,81 in data 29/03/2019 e che, pertanto, per l'integrazione del canone 2019 e per il canone 2020 risultano da versare €.2.432,33 (euro duemilaquattrocentotrentadue/33);
- che il deposito cauzionale di €. 1.773,00 (millesettecentosettantatré/00), versato dal richiedente in data 08/07/2013, a garanzia degli obblighi della concessione n. 11077 del 11/09/2013, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota di prot. PG/2020/99301 del 10/07/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/120103 del 20/08/2020;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha versato in data 04/12/2018 l'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 2.432,33 (euro duemilaquattrocentotrentadue/33) eseguito in data 19/08/2020 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna per l'integrazione del canone per l'annualità 2019 e per il canone dell'annualità 2020;
- ha versato, al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 2.125,13 (euro duemila centotrentacinque/13), pari ad una annualità del canone, in data 19/08/2020 un'integrazione al deposito cauzionale pari ad €. 352,13 (trecentocinquantadue/13) sul C.C.P. della Regione Emilia-Romagna n. 367409;

DATO ATTO, infine:

- che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla C.B.R. (Cooperativa Braccianti Riminese) Soc. Coop. a r.l. (C.F./P.IVA 00126420405) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in alveo ed in entrambe le sponde del fiume Marecchia nel Comune di San Leo (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 6 antistante la particella 211 e nel Comune di Novafeltria (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 29 antistante le particelle 66, 62 e 68 con una pista carrabile e relativo attraversamento del fiume Marecchia con guado sommergibile per una lunghezza complessiva di 545,00 m., di cui 185,00 m. di guado sommergibile e rimanenti 360,00 m. di pista carrabile - **Procedimento RN03T0043/18RN01**. Tale area è rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione n. 11077 del 11/09/2013;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2019 e avrà **durata fino al 31/12/2024**;
6. di stabilire **il canone annuo in €. 2.125,13 (euro duemilacentoventicinque/13)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che in data 19/08/2020 sono stati versati l'integrazione del canone per l'annualità 2019 ed il canone per l'annualità 2020;
10. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 2.125,13 (euro duemilacentoventicinque/13), pari ad una annualità del canone, versato dal richiedente per €. 1773,00 in data 08/07/2013 e successivamente integrato con €. 325,13 in data 19/08/2020;
11. di dare atto che, data l'imposta di registro superiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, che il presente provvedimento **deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso**, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131; e di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;
12. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;

13. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della C.B.R. (Cooperativa Braccianti Riminese) Soc. Coop. a r.l. (C.F./P.IVA 00126420405), in seguito indicata come "Concessionario" - **Procedimento RN03T0043/18RN01**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in alveo ed in entrambe le sponde del fiume Marecchia nel Comune di San Leo (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 6 antistante la particella 211 e nel Comune di Novafeltria (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 29 antistante le particelle 66, 62 e 68 con una pista carrabile e relativo attraversamento del fiume Marecchia con guado sommergibile per una lunghezza complessiva di 545,00 m., di cui 185,00 m. di guado sommergibile e rimanenti 360,00 m. di pista carrabile. Tale area è rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione n. 11077 del 11/09/2013.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2019 e avrà **durata fino al 31/12/2024**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone di € 2.125,13 (euro duemilacentocinquante/13)**, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
1. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
2. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. n. 673 del 01/03/2019 di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Il concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia- Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/ Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro- Meteo- Clima) oppure presso l' Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fino dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/ Avviso di criticità;*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d' uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall' amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell' Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza territoriale, Servizio area Romagna;*
4. *Sono a carico della ditta richiedente l' adozione di tutti gli accorgimenti necessari affinché venga vietato l' uso del guado sommergibile in caso di maltempo e/ o di eventi di piena del fiume Marecchia, anche improvvisi;*
5. *La ditta concessionaria dovrà provvedere all' interdizione del traffico veicolare e pedonale sul guado in questione ogni qualvolta il livello dell' acqua presente nel fiume sormonti il guado stesso; a tal fine dovrà provvedere all' apposizione di opportuna segnaletica necessaria alla salvaguardia della pubblica incolumità;*
6. *La ditta concessionaria dovrà garantire per tutto il periodo della concessione il normale deflusso delle acque, nonché a provvedere alla esecuzione di tutte le opere manutentorie che si rendessero necessarie per il corretto esercizio del guado, compresa la riparazione di eventuali danni derivanti da eventi di piena. Tutti i lavori di ordinaria manutenzione dovranno essere comunicati al servizio a mezzo comunicazione scritta;*

INOLTRE

7. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del*

richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

- 8. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 9. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia(ASTePC);*
- 10. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 11. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell' esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell' area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 12. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE)che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.